

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER IL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con D.C. n.23, dd. 3 maggio 1995;

Adeguato con D.C.n. 5, dd. 28.02.1996, D.G. n.ro 177 d.d. 28.02.1996;

Modificato in materia di sanzioni con D.C. n. 57 d.d. 25.11.'98;

Adeguato con D.C. n. 12 d.d. 23.03.1999;

D.C. n. 38, d.d. 11.10.1999 "Determinazione misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi - art. 13 L. 133/'99";

Adeguato con D.C. n. 8 d.d. 29.02.2000 e D.C. n. 47 d.d. 28.12.2000;

Adeguato con D.C. n. 2 d.d. 30.01.2002, approvazione nuove tariffe in euro con D.G. n. 62 d.d. 11.02.2002;

Modificato con D.C. n. 35 d.d. 27.11.2003;

Modificato con D.C. n. d.d. .02.2008;

**ART.1
OGGETTO**

Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di RONCHI DEI LEGIONARI dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I e II del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in prosieguo denominato "Decreto 507".

E' abrogata ogni altra parte di norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento e/o con la normativa vigente.

TITOLO I

TARIFFE

**ART.2
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Nel territorio di questo Comune la cui popolazione residente al 31.12.1994, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, è di n. 10.189 unità, si applicano, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, le tariffe stabilite dal Decreto 507 per i Comuni classificati in classe IV.

ART. 3 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.
2. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Puo' essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che e' finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso e' utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non puo' essere luminoso ne' per luce propria ne' per luce indiretta.
6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Puo' essere luminoso per luce indiretta.
7. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. E' da qualificare "impianto di pubblicita' o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita' o alla propaganda sia di prodotti che di attivita' e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, ne' come insegna, ne' come cartello, ne' come manifesto, ne' come segno orizzontale reclamistico. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 4 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (16)

1. La riduzione della tariffa $\frac{1}{2}$ alla metà per la pubblicita'

imponibile, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopi di lucro, come previsto dall'art. 16 lett. a) del Decreto 507, compete quando i soggetti predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attivita' commerciali.

2. La concessione della riduzione della tariffa, prevista dalla lett. b dell'art. 16 del Decreto 507, e' subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria.

ART. 5
PUBBLICITA' EFFETTUATA IN SPAZI OD AREE COMUNALI
(9.7)

1. Per la pubblicita' effettuata in spazi od aree di proprieta' o in godimento al Comune, oltre all'imposta, e' dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura e' stabilita con provvedimento della Giunta comunale, in relazione alla centralita' ed importanza dello spazio od area utilizzata.

2. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

TITOLO II
PUBBLICITA'

ART. 6
AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ORDINARIA

1. La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt. 12 e 14 del Decreto 507, la variazione della loro superficie o della qualita' della pubblicita', deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune o Concessionario a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalita' ed i limiti indicati dal vigente Regolamento edilizio.

2. La dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 8 del Decreto 507 e' resa nel modello approntato dal Comune completo degli estremi dell'autorizzazione edilizia e della denominazione e indirizzo del soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

3. In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo, ferma restando la validita' della dichiarazione ai fini tributari, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 32.

ART. 7
AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA' CON VEICOLI E VARIE

1. Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13 e 15 del Decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicita', di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicita' che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.

2. L'autorizzazione e' da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione puo' essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale.

4. E' vietata la pubblicita' effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/'92 e art. 203, comma 2, lett. q) del D.P.R. n. 495/'92. Su detti veicoli in sosta la pubblicita' dovra' essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

ART. 8
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le modalita' di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del Decreto 507.

2. La norma contenuta nel comma 3 del citato art. 7 ("applicazione dell'imposta alla superficie complessiva per mezzi pubblicitari polifacciali") non e' applicabile quando i mezzi pubblicitari siano bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.

ART. 9
PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimita' delle strade comunali, come definite alla lett. D del 6 comma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, e' consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.

2. Lungo ed in prossimita' delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, e' vietata, ai sensi dell'art. 51, 1 comma del regolamento approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n. 495, l'affissione di manifesti come definiti dall'art. 4 dello stesso regolamento.

3. Entro i centri abitati tale affissione e' consentita a distanza di almeno due metri del limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza non \geq minore ai due metri. Tale distanza

potrà essere derogata fino a 50 cm. a seguito di autorizzazione Sindacale espressa sentito il parere del locale Comando di Polizia Municipale.

**ART. 10
PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI**

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e' consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n. 495.

2. La distanza dal limite della carreggiata e' di norma di almeno 100 cm. ma potrà essere derogata fino a 50 cm. a seguito di autorizzazione Sindacale espressa sentito il parere del locale Comando di Polizia Municipale.

**ART. 10-bis
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - PUBBLICHE AFFISSIONI, DEROGHE DISTANZE
MINIME**

Le deroghe alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari previste dal Codice della Strada e contenute all'interno del "Piano Generale degli Impianti - parte prima - Pubbliche Affissioni" sono da considerarsi quale norma regolamentare da applicarsi ai soli impianti comunali di pubblicità, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. In merito alle regole specifiche da applicarsi ai privati va fatto riferimento ai precedenti articoli 9 e 10 ed al Codice della Strada. Eventuali opzioni saranno a discrezione dell'Amministrazione sentiti gli uffici di riferimento per le valutazioni del caso, da considerarsi di volta in volta.

**ART. 11
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SONORA**

La pubblicita' sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, puo' essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicita':

dal 01/10/.. al 30/04/..
dalle ore 09.30 alle ore 12.30.
dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

dal 01/05/.. al 30/09/..
dalle ore 09.30 alle ore 12.30.
dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

2. E' altresì sempre vietata a distanza minore di 200 metri di ospedali, cliniche, istituti geriatrici e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

ART. 12 DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

ART. 13 PUBBLICITA' LUMINOSA SU VEICOLI

La pubblicità luminosa su veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al Codice della strada approvato con D.P.R. 495/1992.

TITOLO III PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 14 SERVIZIO OBBLIGATORIO (18.1)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio

obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.

2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 15 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

E' istituito il servizio per le pubbliche affissioni a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionale e sociale o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari seguenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 16 TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da: quadri in lamiera zincata, con cornici in mezzotondo di ferro verniciato nelle misure adatte per ogni posizione; stendardi in ferro **composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra, utilizzabili su di una sola facciata o su entrambe le facce**, con cimase in masonite verniciata, con lo stemma di questo Comune e la scritta in evidenza "servizio pubbliche affissioni". **Le dimensioni di esposizione (base per altezza), sono le seguenti:**

Stendardi: cm. 140 x 100
 cm. 140 x 200
 cm. 200 x 140
 cm. 600 x 300 (poster)

Tablette murali: composte da pannelli adeguatamente fissati a muro. il loro utilizzo è limitato ad una sola facciata e le dimensioni di esposizione (base per altezza) possono essere le seguenti:

 cm. 140 x 100
 cm. 140 x 200
 cm. 200 x 140
 cm. 600 x 300

2. Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono calcolate

in maniera proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore ai 12 mq. ogni mille abitanti. Nel rispetto delle proporzioni e dei minimi indicati dal 3 comma dell'art. 18 del D.Lgs. 507/1993, la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione residente iscritta all'anagrafe comunale alla data del 31.12.2006 di circa 11.810 unità non deve essere inferiore a 141,72 metri quadrati. La superficie degli impianti, valutate le necessità e le richieste, è fissata in mq. 14,85 ogni mille abitanti e quindi in complessivi mq. 165,20.

3. La superficie totale degli impianti pubblicitari di cui al comma precedente, e' da destinare, per il **45,76% (mq. 75,60)**, alle affissioni di natura commerciale, per il **49,15% (mq.81,20)**, alle affissioni di natura istituzionale, sociali o prive di rilevanza economica e per il **5,09% (mq.8,40)**, alla attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette. La dotazione indicata nel regolamento puo' essere maggiore o pari a quella proveniente dall'applicazione dei limiti indicati nel citato art. 18. **D.Lgs. 507/1993**. Comunque, nella deliberazione di approvazione del regolamento l'entita' di tali limiti e' da esplicitare con riferimento a questo articolo del regolamento.

ART. 17 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari e' redatto in conformita' ai seguenti criteri:

1) Ogni centro abitato, come definito nell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, esistente nel territorio comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica:

2) i centri abitati di cui sopra costituiti da non meno di cento fabbricati residenziali sono dotati anche di impianti pubblicitari per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività commerciale e, se del caso, di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

3) L'individuazione dell'allocazione di ciascun impianto pubblicitario e' fatta in planimetria di scala adeguata che consideri il capoluogo e gli altri centri abitati, indicando con opportuna simbologia,:

- gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
- gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
- gli impianti esistenti destinati all'attribuzione per affissioni dirette;

La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi.

4) Nel caso di allargamento dei centri abitati per il realizzo di

piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.

5) In ordine agli impianti esistenti, il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignita' espositiva.

La rilevazione e' accompagnata dai preventivi delle spese necessarie che possono essere eventualmente ripartite in piu' esercizi a seconda del loro ammontare.

6) Nel caso in cui il servizio sia dato in concessione, provvede alle sostituzioni e manutenzioni straordinarie di cui al punto 5 il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprieta' del Comune dal loro primo utilizzo.

2. Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa.

ART. 18 FINANZIAMENTO DEL PIANO

1. Il Consiglio comunale nell'approvare il piano puo' vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi della norma contenuta nel 5 comma dell'art. 24 del Decreto 507.

2. Nel bilancio preventivo sono evidenziati gli specifici stanziamenti.

3. A seguito dell'adozione del Piano Generale degli Impianti le successive variazioni, inerenti ad elementi gestionali, sono delegate alla Giunta Comunale.

ART. 19 TIMBRATURA MANIFESTI

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'Ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

Come stabilito dal 3 comma dell'art. 22 del Decreto 507, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi e', a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.

Il predetto elenco e' recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell'affrancatura.

ART. 21 MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.

2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.

3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne da' comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.

4. La disponibilita' degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.

5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilita' per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti gia' affissi.

ART. 22 PAGAMENTO DIRETTO

Il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni e' consentito soltanto per le affissioni non aventi carattere commerciale.

Il funzionario responsabile del servizio autorizza con proprio atto scritto il pagamento diretto anche dei diritti riferiti a tutti i tipi di affissione esclusivamente per il periodo in cui si abbia chiusura degli uffici postali per sciopero dichiarato.

ART. 23
GESTIONE DEL PAGAMENTO DIRETTO

1. Per il rilascio ai contribuenti delle quietanze relative ai pagamenti diretti, sono usati esclusivamente bollettari previamente vidimati dal Segretario del Comune in modo che si abbia anche:

- 1) l'apposizione del bollo comunale su ogni bolletta;
- 2) l'iscrizione del numero progressivo su ciascun bollettario;
- 3) la numerazione progressiva di ogni bolletta (madre e figlia).

2. Le bollette, rilasciate per ogni riscossione, a qualsiasi titolo effettuate, devono contenere l'indicazione:

- a) del nominativo del contribuente;
- b) della causale del pagamento (durata, dimensione, numero e tipo dei manifesti, ecc.);
- c) della somma pagata, distinta nelle sue componenti;
- d) della firma dell'incaricato della riscossione.

In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa dovrà essere annullata e non asportata o distrutta.

3. Su ciascun bollettario è calcolato il totale delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.

4. In caso di concessione della gestione del servizio alla riscossione diretta provvede il concessionario e tutti i bollettari usati sono conservati nell'Ufficio, a disposizione del Comune e del personale ispettivo, per l'intera durata della concessione e, al termine della medesima, sono consegnati unitamente a quelli inutilizzati, al Comune che provvederà a custodirli per ulteriori due anni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia sino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal 4 comma dell'art. 35 del Decreto 507.

ART. 24
VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE DIRETTAMENTE

1. Il dipendente incaricato della riscossione diretta versa il totale delle somme riscosse nel conto corrente postale intestato al Comune nel primo giorno feriale successivo.

2. Nel caso di sciopero dei servizi postali il versamento è effettuato al tesoriere comunale.

ART. 25 REGISTRI CRONOLOGICI

1. L'Ufficio o, nel caso di concessione, il concessionario, e' tenuto ad istituire i seguenti registri:

a) registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico di presentazione tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 8 del Decreto 507, le somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze;

b) registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantita', del tipo e della durata dell'affissione nonche' l'entita' delle somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze. In questo registro sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatte ai sensi del 4 e 5 comma dell'art. 22 del decreto 507 e degli eventuali annullamenti della commissione ai sensi dei commi 7 ed 8 dello stesso articolo;

c) registro nel quale elencare i bollettari di ricevute a madre e figlia assunti in carico vidimati con l'indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui ogni bollettario si compone; in calce a ciascun bollettario esaurito sono indicate la data di esaurimento ed il totale delle somme riscosse con trascrizione delle stesse nel registro entro dieci giorni dalla data dell'ultima ricevuta.

2. Tutti i registri sono numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario del Comune prima di essere posti in uso.

ART. 26 ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

1. L'Ufficio Tributi conserva, tenuto in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di tutti i versamenti effettuati alla Tesoreria comunale.

2. Nel caso di gestione concessa ad Azienda municipalizzata o al privato, l'obbligo di cui sopra ricade sul concessionario.

ART. 27 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il Comune, anche se il servizio e' gestito in concessione, si riserva la facolta' di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano ¹²situazioni di forza maggiore o per

imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.

Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

ART. 28 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.

I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.

Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.

Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'Ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9 comma dell'art. 22 del Decreto 507.

TITOLO IV NORME GENERALI

ART. 29 RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE

Il contribuente può richiedere ¹³ il rimborso delle somme versate per

il pagamento dell'imposta di affissione o dei diritti di affissione e non dovute, con apposita istanza da consegnare al Comune entro **cinque** anni dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale.

2. La misura del tasso d'interesse da applicare per la riscossione ed il rimborso è pari a quello dell'interesse legale. (vedasi successiva D.C. n. 38/d.d. 11.10.'99 all'oggetto: "Determinazione misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi - art. 13 L. 133/'99" e D.C. n. 8/d.d. 19.02.2007 all'oggetto "Individuazione importo minimo per versamenti, accertamenti e rimborsi di tributi locali, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007").

3. Il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro **180** giorni da quello in cui la ricevuto l'istanza.

4. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale, e' previsto un apposito stanziamento nella parte "spesa" per far fronte alla restituzione delle somme versate per il pagamento, dell'imposta sulla pubblicita' o dei diritti sulle affissioni, riconosciuto non dovuto e dei relativi interessi.

5. Qualora il servizio sia gestito in concessione provvede alla restituzione il concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse.

ART. 30 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Segretario comunale designa con proprio atto il responsabile di qualifica non inferiore alla VII (corrispondente alla figura del Responsabile dell'U.O.S. dei Tributi) al quale sono attribuiti per effetto dell'art. 11 del Decreto 507 i poteri di esercizio di ogni attivita' organizzativa o gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la sottoscrizione delle richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento e rettifica e la disposizione dei rimborsi. Il **Responsabile dell'Ufficio Tributi** provvede altresì a quanto richiesto dal 2 comma dell'art. 35 del Decreto 507.

Il Segretario designa altresì un dipendente di qualifica non inferiore alla VII appartenente all'U.O.C. Servizi Finanziari oppure il titolare dell'U.O.C. stessa, per la sostituzione del responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

Il responsabile di cui al 1 comma redige ogni anno una relazione dettagliata dell'attivita' svolta dal suo ufficio che deve essere consegnata al Segretario entro il mese di gennaio successivo per essere inoltrata al Sindaco e presentata alla Giunta.

Il responsabile puo' essere revocato con atto del Segretario e non puo' esercitare i poteri di cui al 1 comma per oltre un triennio.

ART. 31
GESTIONE IN CONCESSIONE

1. L'accertamento e la riscossione della imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché il servizio delle pubbliche affissioni, sono affidati, nel rispetto delle procedure vigenti, ad un soggetto scelto tra gli iscritti nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al concessionario spettano le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/'93 "Funzionario Responsabile", oltre a tutte le imputazioni, nonché le competenze assegnate all'Ufficio e scaturenti dal regolamento e dall'applicazione della normativa di riferimento.

2. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo: L'aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e di diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori.
3. Il capitolato d'oneri per la concessione del servizio stabilisce a favore del Comune l'ammontare del minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione, nonché le modalità di versamento.
4. L'Ufficio Tributi provvede a vigilare sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

ART.32
SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 24, 2 comma, del Decreto 507/93 (e successive modifiche ed integrazioni).

(Tolto il 2° comma)

* * * * *

Al fine di dare integrità al presente documento si riporta di seguito la modifica apportata con 15^a l'approvazione del "Regolamento per

l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali" - ART. 7 - adottato con D.C. n.ro 57/d.d. 25.11.'98:

Art. 7

Sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità

Di determinare, in applicazione dei criteri espressi in premessa, le seguenti misure delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità:

A) Pubblicità abusiva

- 1 - pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati:
Fino a 10 mq. Euro =516,46.- - oltre 10 mq. Euro =774,69.-
- 2 - pubblicità luminosa od illuminata:
Fino a 10 mq. Euro =774,69.- - oltre 10 mq. Euro =1.032,91.-
- 3 - proiezioni e pannelli luminosi:
Fino a 10 mq. Euro =774,69.- - oltre 10 mq. Euro =1.032,91.-
- 4 - striscioni pubblicitari e simili:
Fino a 5 mq. Euro =516,46.- - oltre 5 mq. Euro =774,69.-
- 5 - pubblicità ambulante:
Per ogni giorno o frazione di giorno Euro =516,46.-
- 6 - pubblicità sonora da posti fissi: Euro =516,46.-
- 7 - pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda:
per ogni veicolo di portata inferiore a q.li 30 (per anno o frazione) Euro =516,46.-
per ogni veicolo di portata superiore a q.li 30 (per anno o frazione) Euro =774,69.-
- 8 - per pubblicità con aeromobili : Euro =1.032,91.-

B) Affissioni non autorizzate su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni dirette su impianti di proprietà privata di cui alla precedente lett. A)

- per ogni infrazione fino ad un massimo di 50 fogli: Euro =826,33.-
- per un numero superiore a 50 fogli: Euro 1.032,91.-.

I N D I C E

Art. 1	OGGETTO	pag.	1
TIT. I - TARIFFE			
Art. 2	Classificazione del Comune...	"	1
Art. 3	Definizione dei mezzi pubblicitari.....	"	2
Art. 4	Riduzione dell'imposta	"	3
Art. 5	Pubblicità in beni di proprietà comunale	"	3
TIT. II - PUBBLICITA'			
Art. 6	Autorizzazione pubblicità ordinaria	"	3-4
Art. 7	Autorizzazione pubblicità con veicoli e varie	"	4
Art. 8	Modalità di applicazione dell'imposta	"	4
Art. 9	Pubblicità lungo le strade comunali	"	5
Art. 10	Pubblicità entro i centri abitati	"	5
Art. 11	Disciplina della pubblicità sonora	"	6
Art. 12	Divieto di intralcio alla circolazione.....	"	6
Art. 13	Pubblicità luminosa su veicoli	"	6
TIT. III - PUBBLICHE AFFISSIONI			
Art. 14	Servizio obbligatorio	"	7
Art. 15	Istituzione del servizio.....	"	7
Art. 16	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.....	"	7-8
Art. 17	Criteri per la realizzazione del piano degli impianti	"	8-9
Art. 18	Finanziamento del piano	"	9
Art. 19	Timbratura manifesti	"	10
Art. 20	Elenco delle posizioni	"	10
Art. 21	Mantenimento efficacia delle affissioni	"	10-11
Art. 22	Pagamento diretto	"	11
Art. 23	Gestione del pagamento diretto	"	11-12
Art. 24	Versamento delle somme riscosse direttamente	"	12
Art. 25	Registri cronologici	"	12
Art. 26	Adempimenti dell'ufficio	"	13
Art. 27	Spostamento degli impianti...	"	13
Art. 28	Esecuzione del servizio	"	13-14
TIT. IV - NORME GENERALI			
Art. 29	Restituzione riscossioni indebite	"	14
Art. 30	Il funzionario responsabile	"	15
Art. 31	Gestione in concessione	"	15-16
Art. 32	Sanzioni	"	16-17

* * * * *